

ASL N. 3 NUORO
SEDE DEL COMITATO ZONALE

**MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ED ODONTOIATRI, MEDICI VETERINARI
ED ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
AMBULATORIALI**

**PUBBLICAZIONE INCARICHI - ART. 20 c. 3 ACN 31.03.2020 e ss.mm.ii.
1° TRIMESTRE 2023**

INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO – ART. 21 ACN 31/03/2020 e ss.mm.ii.

Tabella 1	Ore di Specialistica Ambulatoriale vacanti ASL n.3 NUORO
Tabella 2	Ore di Specialistica Ambulatoriale vacanti ASL n. 4 OGLIASTA

I Medici Specialisti Ambulatoriali aspiranti all'incarico disponibile, **devono comunicare la propria disponibilità, entro il 15 MARZO 2023 con posta elettronica certificata personale** al seguente indirizzo PEC:

medconvenzionata.aslnuoro@pec.aressardegna.it

Si precisa, inoltre, che:

- I candidati **dovranno inviare i seguenti documenti**, compilati in ogni parte e sottoscritti:
 - Modulo n° 1 art. 21 c. 2 lettera A.B.C.D.E.F.G, *ovvero*
 - Modulo n° 2 art. 21 c. 2 lettera H.I.J;
 - Autocertificazione informativa;
 - Eventuale modulo dichiarativo particolari competenze (se richieste);
 - Documento di identità.
- le ore degli incarichi pubblicati **non sono frazionabili in sede di assegnazione**, ai sensi dell'art. 20 c. 4 ACN 2020
- la comunicazione di disponibilità, dovrà essere inviata **entro il 15 MARZO 2023**. A tal fine, farà fede la data della trasmissione dalla posta elettronica certificata.
- I candidati dovranno indicare i giorni e gli orari di svolgimento della attività, scelti tra quelli eventualmente indicati, quali vincolanti, nelle Tabelle allegate.

Motivi di esclusione dalla procedura:

- Assenza dei requisiti specifici di accesso di cui all'art. 21 c. 2 dalla lett. a, alla lett. j;
- Domanda inviata con modulistica diversa da quella prevista dall'Avviso e/o inviata a PEC diversa da quella prevista dall'Avviso;
- Domanda trasmessa da casella di posta elettronica non certificata o da casella di posta elettronica certificata della quale il candidato non sia il titolare;
- Invio di PEC senza allegati, oppure con documenti illeggibili o non compilati o in formati modificabili;
- Falsa dichiarazione dei requisiti specifici di accesso o di quanto dichiarato in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito **(15 MARZO 2023)**;

Criteri di priorità:

Per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato l'avente diritto è individuato attraverso l'ordine di priorità stabilito dall'art. 21 ACN 2020 e ss.mm.ii.

ACN 31/03/2020 e ss.mm.ii.

ART. 21 – ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO.

1. Gli specialisti, i veterinari ed i professionisti aspiranti all'incarico devono comunicare, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, durante il periodo di pubblicazione degli incarichi di cui all'articolo 20, comma 3, la propria disponibilità all'Azienda sede del Comitato zonale di riferimento, la quale individua, entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui al comma successivo.
2. Lo specialista ambulatoriale, il veterinario o il professionista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca specialistica o area professionale con rapporto di lavoro convenzionato unico a tutti gli effetti, instaurato con una o più Aziende della stessa Regione o di Aziende di altra Regione. Le ore di attività sono ricoperte attraverso conferimento di nuovo incarico o aumenti di orario nella stessa branca o area professionale, o attraverso riconversione in branche diverse. Per l'assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
 - a) titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva, nell'ambito zonale in cui è pubblicato l'incarico, attività ambulatoriale nella specialità o area professionale regolamentata dal presente Accordo; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN ubicate nel medesimo ambito zonale; medico generico ambulatoriale, di cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che faccia richiesta all'Azienda di ottenere un incarico medico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
 - b) titolare di incarico a tempo indeterminato, che svolga esclusivamente attività regolamentata dal presente Accordo in diverso ambito zonale della Regione o di altra Regione confinante; titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN della Regione o di altra Regione confinante. Relativamente all'attività svolta come incremento orario ai sensi della presente lettera b) non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 51;
 - c) titolare di incarico a tempo indeterminato in ambito zonale di Regione non confinante o titolare di incarico a tempo indeterminato presso le sedi provinciali di INAIL e SASN di Regione non confinante, che faccia richiesta di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità;
 - d) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo, il quale richiede di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
 - e) specialista ambulatoriale titolare di incarico a tempo indeterminato che esercita esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
 - f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale che svolga altra attività compatibile e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 28, comma 1;
 - g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa (limitatamente a coloro a cui si applica il presente Accordo);
 - h) specialisti, veterinari e professionisti iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 19 del presente Accordo in vigore nel periodo di pubblicazione degli incarichi. L'accettazione dell'incarico a tempo indeterminato comporta la cancellazione dalla graduatoria valida per l'anno in corso;
 - i) specialisti, veterinari e professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19;
 - j) medico di medicina generale, medico specialista pediatra di libera scelta, medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che esprima la propria disponibilità a convertire completamente il proprio rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in

possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano e matureranno anzianità giuridica a far data dall'incarico di specialista ambulatoriale.

3. Ai fini delle procedure di cui al comma 2, per ogni singola lettera dalla a) alla j), con esclusione delle lettere h) e i), l'anzianità riconosciuta ai fini della prelazione costituisce titolo di precedenza; in caso di pari posizione è data precedenza all'anzianità di specializzazione e, successivamente, all'anzianità di laurea ed in subordine alla minore età anagrafica. Gli aspiranti di cui alla lettera i) sono graduati nell'ordine della minore età anagrafica, dell'anzianità di specializzazione e dell'anzianità di laurea.
4. L'Azienda, dopo aver esperito inutilmente le procedure osservando tutte le priorità di cui al comma 2, può conferire l'incarico anche a specialisti ambulatoriali, veterinari o professionisti già titolari di incarico a tempo indeterminato in Regioni non confinanti, nel limite di quanto previsto all'articolo 28, comma 1 del presente Accordo, graduandoli secondo la maggiore anzianità di incarico. L'Azienda predispone specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC al fine di favorire la partecipazione di tutti gli interessati.
5. In ogni caso, allo specialista ambulatoriale, al veterinario o al professionista, disponibile ad assumere l'incarico di cui al presente articolo è consentito il trasferimento qualora abbia maturato un'anzianità, nell'incarico in atto, di almeno 18 mesi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.
6. Lo specialista, il veterinario o il professionista in posizione di priorità deve comunicare l'accettazione/rinuncia all'incarico entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Azienda. Alla dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegata, pena l'esclusione dall'incarico, l'autocertificazione informativa appositamente predisposta dalla Azienda. La formalizzazione dell'incarico deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione. Le Regioni possono definire diverse procedure, tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell'incarico.
7. L'incarico conferito a tempo indeterminato ai sensi del comma 2, lettere h) e i) è confermato, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.

Norma finale n. 7

Fermo restando il necessario possesso del diploma di specializzazione per l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra, tenendo conto dell'esiguo numero di medici ed odontoiatri in possesso del titolo di specializzazione ed al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni, nel caso in cui sia stata accertata l'indisponibilità di specialisti iscritti nella graduatoria o in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, è consentita l'assegnazione di incarichi di specialista odontoiatra a tempo indeterminato, determinato o l'affidamento di sostituzione, ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri che abbiano svolto almeno tre anni di attività convenzionale ai sensi del presente Accordo.

L'incarico a tempo indeterminato è affidato in subordine ai criteri di priorità di cui all'articolo 21, comma 2 ed eventualmente alla procedura di cui al successivo comma 4.

In caso di ulteriore indisponibilità dei soggetti sopraindicati, e per le medesime finalità, le Aziende assegnano gli incarichi vacanti ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria e ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo degli odontoiatri.

Gli aspiranti di cui alla presente Norma sono in ogni caso graduati secondo l'anzianità di incarico di odontoiatra a tempo determinato, incarico provvisorio o affidamento di sostituzione ai sensi del presente Accordo; in caso di pari anzianità prevale la minore età, l'anzianità di laurea e infine il voto di laurea.

La presente Norma si applica per la pubblicazione degli incarichi ai sensi dell'articolo 21 e per gli avvisi di cui all'articolo 19, comma 12, a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Nuoro, 1 marzo 2023

**Il Direttore S.C. Medicina Convenzionata
ARES Sardegna
Dott.ssa Luciana Pinna**